

# Messaggio

numero

**6614**

data

13 marzo 2012

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Legge cantonale sulla geoinformazione, revisione della Legge sulla misurazione ufficiale e richiesta di un credito di fr. 600'000.- per la realizzazione dell'Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di una nuova legge cantonale e di alcune modifiche legislative volte ad adeguare il diritto cantonale alle nuove disposizioni della legislazione federale in materia di geoinformazione. Nel contempo formuliamo la richiesta di stanziamento di un credito necessario per la realizzazione e l'attuazione di un'infrastruttura cantonale di geodati.

### **1. INTRODUZIONE**

#### **1.1 Considerazioni generali**

La geoinformazione è l'insieme delle conoscenze ricavate dalla messa in relazione di geodati, ovvero di dati riguardanti un oggetto o un regime giuridico e che hanno un riferimento geografico. Le zone del piano regolatore e la misurazione ufficiale sono, ad esempio, dei geodati, mentre il carattere edificabile di un determinato fondo (ricavato dal confronto del piano regolatore con la misurazione ufficiale) rappresenta una geoinformazione.

Queste conoscenze costituiscono una base indispensabile per l'ente pubblico nella definizione e nell'attuazione di qualsiasi politica d'incidenza territoriale (si pensi ad esempio al rilascio delle licenze edilizie, all'indicazione dei pericoli naturali o alla pianificazione delle infrastrutture pubbliche) mentre per il privato esse rappresentano un supporto fondamentale per la conclusione di negozi giuridici, per la logistica, per il marketing o, più in generale, per la conoscenza del territorio.

Negli ultimi decenni presso le amministrazioni pubbliche (federali, cantonali e comunali) è stata raccolta un'ingente mole di geodati in forma elettronica facendo capo a una moltitudine di applicazioni informatiche. Tutte queste informazioni, il cui rilevamento ha generato costi considerevoli, a livello nazionale hanno un valore stimato in oltre 5 miliardi di franchi.

Per valorizzare questo patrimonio e favorire un'adeguata conoscenza dei dati territoriali si propone l'adozione di norme che armonizzino le modalità di raccolta, gestione e diffusione delle geoinformazioni.

## 1.2 Il processo di armonizzazione e l'infrastruttura nazionale dei geodati

Nel 2001 il Consiglio federale, seguendo una tendenza in atto a livello mondiale<sup>1</sup>, ha adottato la *Strategia per la geoinformazione in seno alla Confederazione*<sup>2</sup> alla quale ha fatto seguito, il 16 giugno 2003, la relativa concezione d'attuazione. Questa concezione ha gettato le basi per l'armonizzazione delle geoinformazioni e per la realizzazione di un'unica Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

Con il termine INGD si intende un sistema di misure politiche, istituzionali e tecnologiche sviluppato, utilizzato e alimentato da tutti i responsabili dell'allestimento di geodati. Tale sistema garantisce la messa a disposizione di procedure, dati, tecnologie, basi legali nonché risorse finanziarie e personale per l'acquisizione e l'utilizzazione - orientate agli obiettivi e alle necessità - di geoinformazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni e dei cittadini interessati, a tutti i livelli decisionali (locale, regionale e nazionale)<sup>3</sup>.

Il vantaggio economico derivante dalla creazione di un'infrastruttura dei geodati consiste in generale nell'aumento di valore di una risorsa - l'insieme delle geoinformazioni - che a tutt'oggi è ancora poco sfruttata e valorizzata. In particolare con una simile infrastruttura gli enti pubblici potranno beneficiare<sup>4</sup>:

- di migliori basi decisionali e pianificatorie;
- dell'incremento dell'efficienza nella produzione e nello scambio di dati;
- di una maggiore trasparenza per quanto attiene alla situazione giuridica di determinati beni.

Inoltre, l'armonizzazione delle geoinformazioni a lungo termine consentirà di risparmiare notevoli costi a tutti i livelli, considerato che nel tempo verranno meno sia la necessità di convertire le esistenti raccolte di dati sia quella di colmare le attuali lacune di informazione.

## 1.3 Il quadro giuridico federale

La *Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007* (LGI)<sup>5</sup>, fondata sull'art. 75a della Costituzione federale<sup>6</sup>, si prefigge di "*mettere a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali, nonché dell'economia, della società e della scienza, in maniera duratura, rapida e semplice, nella qualità necessaria e a prezzi adeguati, ai fini di un'ampia utilizzazione, geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione*" (art. 1).

Le disposizioni di principio e le disposizioni generali della legge (quali ad esempio i vincoli di armonizzazione e i requisiti qualitativi e tecnici dei geodati) costituiscono la *parte generale del diritto federale in materia di geoinformazione*. Salvo diversa disposizione di diritto federale, queste norme sono applicabili per tutti i settori dell'amministrazione

---

<sup>1</sup>Già nell'aprile del 1994 il governo degli Stati Uniti ha fissato le condizioni quadro per una *National Space Data Infrastructure* (NSDI; v. Executive Order 12906). All'inizio del 2004 il Dipartimento statunitense del lavoro ha inoltre designato la geotecnologia come uno dei tre più importanti settori di sviluppo innovativi, accanto alla nanotecnologia e alla biotecnologia.

<sup>2</sup>V. <http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/it/home/geoadmin/mission/strategy.html>

<sup>3</sup>V. Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione del 6 settembre 2006, FF 2006 7165, pag. 7170 e seguenti.

<sup>4</sup>Cfr. ibidem.

<sup>5</sup>RS 510.62, entrata in vigore il 1. luglio 2008.

<sup>6</sup>Art. 75a della Costituzione federale (Misurazione): <sup>1</sup>La misurazione nazionale è compito della Confederazione. <sup>2</sup>La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale. <sup>3</sup>Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni ufficiali.

federale. Esse comprendono pure le norme concernenti il *Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà* (CRDPP), di cui si dirà in seguito<sup>7</sup>.

Per i settori della *misurazione nazionale*, della *geologia nazionale* e della *misurazione ufficiale*, la LGI adempie inoltre la funzione di legge tecnica o speciale.

L'attuazione di queste disposizioni legislative è assicurata principalmente da due ordinanze federali:

- l'*Ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008* (OGI), alla quale è allegato il Catalogo federale dei geodati di base e che contiene delle norme di dettaglio sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati (modelli di geodati e modelli di rappresentazione), sul rilievo, la gestione e l'utilizzazione dei geodati, come pure sui relativi emolumenti;
- l'*Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà* del 2 settembre 2009 (OCRDPP), che disciplina i principi generali di funzionamento di tale istituto.

Accanto a queste ordinanze è inoltre stata promulgata una lunga serie di ordinanze tecniche riguardante la misurazione nazionale, la geologia nazionale e la misurazione ufficiale.

#### **1.4 I compiti del Cantone e i lavori svolti a livello cantonale**

La LGI assegna ai Cantoni delle precise competenze nell'ambito dell'esecuzione della misurazione ufficiale e della tenuta del CRDPP (art. 34 cpv. 2). Per quanto attiene agli altri settori della geoinformazione essa esige, in modo del tutto generico, che le autorità cantonali armonizzino la loro legislazione al nuovo diritto federale e adeguino i geodati di base di diritto federale da essi gestiti ai requisiti qualitativi e tecnici della Confederazione (art. 46 cpv. 4). Il termine per l'adozione dei necessari atti legislativi è stato fissato al 30 giugno 2011 (art. 46 cpv. 4).

Per fare fronte a questi compiti, nel dicembre 2008 il Consiglio di Stato ha istituito un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale (GLGI) e lo ha incaricato di predisporre l'adeguamento della legislazione cantonale al nuovo diritto federale. Accanto a questo gruppo di lavoro è poi stato costituito un gruppo di accompagnamento composto da tecnici esterni all'Amministrazione cantonale e specialisti nei settori maggiormente toccati dalla geoinformazione.

Nell'ambito dei lavori, il GLGI ha compiuto un'analisi dei geodati di base federali e cantonali e verificato il vigente quadro normativo. Il progetto di legge che ne è scaturito è stato posto in consultazione presso i servizi dell'amministrazione, i comuni, gli enti e le associazioni di categoria. In tale contesto sono emersi dei riscontri generalmente positivi sulle nuove norme nonché alcune proposte che hanno permesso al GLGI di affinare ulteriormente il progetto. Gli esiti della consultazione sono riassunti in un rapporto notificato a tutti gli interessati.

Parallelamente, il Comitato direttivo SIT-TI, istituito dagli attuali art. 50 e segg. del Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006, ha provveduto ad allestire un documento, denominato *Strategia sulla geoinformazione*, che definisce le linee guida applicabili a livello cantonale nell'ambito della geoinformazione. Questo strumento, che

---

<sup>7</sup>V. commento all'art. 13.

sarà ripreso anche nel futuro ordinamento cantonale (v. art. 3 cpv. 3 lett. c dell'annesso disegno di legge), viene adottato dallo scrivente Consiglio contestualmente al licenziamento del presente messaggio.

### **1.5 La revisione della legge sulla misurazione ufficiale e la modifica di altre leggi**

La Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005<sup>8</sup> (LMU; entrata in vigore il 10 gennaio 2006) attua a livello cantonale i disposti dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e sull'Ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU). Queste due ordinanze sono state oggetto di importanti revisioni nell'ambito dell'adozione della Legge federale sulla geoinformazione<sup>9</sup>, ove, come è già stato accennato<sup>10</sup>, sono state integrate in un unico testo le norme sulla misurazione nazionale, la geologia nazionale e la misurazione ufficiale. Da ciò discende la necessità di procedere con un adeguamento della LMU.

I relativi lavori sono stati condotti seguendo l'apposita "*Guida per l'introduzione del nuovo diritto in materia di geoinformazione da parte dei Cantoni, edizione del 14 luglio 2008*"<sup>11</sup> elaborata dall'Ufficio federale di topografia. Essi hanno portato, tra l'altro, alla proposta di abrogazione degli art. 64-66 LMU riguardanti l'istituzione e la gestione del vigente Sistema di informazione del territorio (SIT-TI). Nel corso degli anni questo istituto ha permesso di organizzare la distribuzione di numerosi dati di incidenza territoriale e ha contribuito in modo sostanziale alla diffusione delle geoinformazioni a livello cantonale. Come si è visto (v. sopra capitolo 1.3), tuttavia, il nuovo quadro giuridico impone di disciplinare e armonizzare non soltanto la distribuzione ma pure la raccolta e la gestione dei geodati; tutto ciò, nell'ottica dell'attuazione di un'unica Infrastruttura cantonale di geodati integrata nell'analoga infrastruttura nazionale (sul tema v. in particolare il commento al Capitolo II della legge). Di conseguenza, data l'evidente connessione materiale tra i principi che disciplinano il rilevamento e la gestione dei geodati e quelli che ne regolano la diffusione, risulta indispensabile che essi siano disciplinati in un unico atto legislativo. Concretamente, quindi, si propone l'abrogazione delle norme degli attuali art. 64-66 LMU e la loro integrazione nell'annesso progetto di Legge cantonale sulla geoinformazione.

Nel nuovo ordinamento confluiscono pure i contenuti degli art. 7 e 109 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011. Questi articoli, che possono ora essere abrogati, erano stati predisposti quale disciplina transitoria volta ad anticipare i principi della LCGI nell'ambito della pianificazione territoriale<sup>12</sup> e hanno tra l'altro consentito alla Sezione dello sviluppo territoriale di dare avvio ai lavori di informatizzazione dei piani regolatori, ora consultabili sul sito [www.ti.ch/pr](http://www.ti.ch/pr).

---

<sup>8</sup> RL 4.1.4.0

<sup>9</sup> RU 2008 2745 e RU 2008 2759

<sup>10</sup> V. sopra capitolo 1.3

<sup>11</sup> [http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/it/home/swisstopo/legal\\_bases.parsysrelated](http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/it/home/swisstopo/legal_bases.parsysrelated)

1\_23762.downloadList.71344.DownloadFile.tmp/leitfadenit.pdf

<sup>12</sup> Messaggio 6309 del 9 dicembre 2009 concernente il disegno di Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), pag. 28.

## **2. COMMENTO ALLE NORME**

### **2.1 Nuova Legge cantonale sulla geoinformazione**

#### **Articolo 1**

La legge concretizza i disposti della LGI tramite l'istituzione di norme generali in materia di geoinformazione armonizzate con quelle del diritto federale e applicabili a tutti i settori dell'amministrazione cantonale. Le prescrizioni di dettaglio (ad esempio sull'organizzazione dei servizi amministrativi e sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati) sono demandate ai relativi regolamenti di applicazione.

Anche se a livello federale le norme sulla misurazione ufficiale sono integrate nella LGI (art. 29 e seguenti), per semplicità e per garantire la necessaria unità di materia si è optato - seguendo l'esempio di altri Cantoni - di mantenere in vigore separatamente, quale legge speciale, la Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU). Quest'ultima, che assicura la disponibilità dei geodati di riferimento vincolanti per i proprietari e delle informazioni descrittive relative ai fondi (cfr. art. 29 cpv. 1 LGI), è quindi oggetto di modifiche puntuali (perlopiù aggiornamenti della terminologia e stralcio di disposizioni ridondanti) che vengono proposte al Gran Consiglio assieme alla presente legge.

La LGI si applica soltanto ai geodati di base di diritto federale (art. 2 cpv. 1). Considerata l'importanza che rivestono i geodati cantonali e comunali per la geoinformazione (v. commento introduttivo al Capitolo II) si rivela opportuno armonizzare anche questi ultimi nell'ottica di costituire un sistema di informazione territoriale comune in tutto il Cantone. In quest'ottica, la legge regola anche il rilevamento, la gestione e la diffusione dei geodati di base cantonali e comunali e costituisce quindi la base per l'istituzione di un'Infrastruttura cantonale dei geodati (ICGD) integrata nell'Infrastruttura nazionale dei geodati (INGD). I geodati di base sono quelli fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale (art. 3 cpv. 1 lett. c LGI).

#### **Articolo 2**

I principi della geoinformazione sono ancorati nella LGI (v. Capitolo 2, art. 4 e seguenti). Tra di essi vi sono, ad esempio, quello dell'armonizzazione (art. 4), della libertà dei metodi di rilevamento e aggiornamento (art. 8 cpv. 3) e della pubblica accessibilità dei geodati (art. 10).

In linea generale questi principi mirano a promuovere e garantire la più ampia collaborazione tra le istituzioni e i settori specialistici e devono pertanto valere anche a livello cantonale. Soltanto in questo modo è possibile mantenere la necessaria unitarietà del diritto sulla geoinformazione.

#### **Articolo 3**

Affinché il coordinamento della geoinformazione possa essere attuato in modo flessibile e puntuale (visto anche il rapido evolversi delle tecnologie di gestione), è indispensabile che, entro i limiti fissati dal Legislatore, il Consiglio di Stato assuma la responsabilità principale nell'applicazione del diritto sulla geoinformazione.

In questo contesto, esso è chiamato a fissare la necessaria organizzazione e, in generale, tutti gli aspetti operativi e di dettaglio in un regolamento di applicazione (che potrà essere affiancato, se del caso, da altri regolamenti specifici, come ad esempio quello riguardante gli emolumenti). A questo regolamento di applicazione verranno annessi (quale allegato) un catalogo dei geodati di base di diritto cantonale e uno dei geodati di base di diritto federale gestiti dal Cantone, allestiti sulla falsariga del catalogo federale (v. Allegato 1

dell'Ordinanza sulla geoinformazione) e di cui si dirà in seguito (v. commento all'art. 6). Sempre a livello di regolamento cantonale saranno poi fissate le prescrizioni di carattere tecnico sui requisiti qualitativi dei geodati.

Lo strumento guida, nel quale andranno fissati in particolare gli obiettivi della geoinformazione e le misure atte al raggiungimento degli stessi, sarà costituito da un documento denominato strategia. Questo genere di documento è già in uso presso la Confederazione (v. cap. 2.) ed è pure contemplato dal vigente art. 51 cpv. 1 lett. a RMU.

#### **Articolo 4**

Per quanto attiene ai geodati federali e cantonali, le competenze dei Comuni in materia di geoinformazione consistono principalmente nella raccolta e nella gestione dei dati in modo armonizzato (secondo i modelli fissati dalla Confederazione e dal Cantone) e in collaborazione con i servizi cantonali.

Qualora i Comuni detengano dei geodati comunali (fondati su norme di rango comunale), essi possono conferire ai medesimi un carattere ufficiale tramite il loro inserimento in un apposito catalogo dei geodati previa notifica al Cantone (art. 4 cpv. 2 lett. b; la procedura di questa notifica sarà precisata in sede di regolamento).

Questi geodati dovranno soggiacere ad un modello che rispetti i requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Municipio (art. 8 cpv. 3). In questo contesto, allo scopo di considerare al meglio le peculiarità dei vari geodati comunali e di non ridurre eccessivamente l'autonomia comunale, si rinuncia ad imporre ai Comuni un'armonizzazione dei modelli. Nell'ottica di una completa e funzionale interconnettività delle geoinformazioni rimane tuttavia inteso che una simile armonizzazione dovrà essere favorita e promossa a tutti i livelli.

#### **Articolo 5**

La formazione e l'aggiornamento del "know how" degli operatori che saranno chiamati a gestire i geodati costituiscono degli elementi fondamentali per garantire da un lato la qualità dei geodati e dall'altro una piattaforma di dati geografici giuridicamente vincolanti. Il capoverso 1 stabilisce che, nell'ottica di assicurare una gestione armonizzata ed omogenea delle geoinformazioni, il Consiglio di Stato, tramite i servizi specialistici, fornisce un'adeguata consulenza ed il necessario supporto agli enti pubblici e ai privati.

Il capoverso 2 pone le basi per una collaborazione con gli Istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate, affinché il Cantone possa svolgere un ruolo di promotore nell'ambito della formazione in materia di geoinformazione.

#### **Capitolo II (articoli 6-12)**

Già oggi a livello cantonale e comunale esistono diversi geodati - in parte istituiti da leggi emanate dal Gran Consiglio e da regolamenti comunali - che rivestono una notevole importanza ai fini della geoinformazione (si pensi ad esempio all'inventario dei beni culturali o ai rilievi delle infrastrutture comunali dell'approvvigionamento idrico).

Per assicurare un corretto coordinamento di queste informazioni territoriali nonché la possibilità di intergrarle in un sistema comune occorre armonizzare il loro rilevamento, la loro gestione e la loro diffusione. I vantaggi di una simile armonizzazione, a livello di completezza ed efficacia della geoinformazione, sono evidenti (v. sopra) mentre gli scompensi, ritenuto che la maggior parte dei relativi investimenti (a livello di formazione e di applicazioni informatiche) sono comunque già necessari per il trattamento dei geodati federali (e dunque per l'attuazione della LGI), si rivelano relativamente contenuti.

Il risultato di questo processo di armonizzazione sarà l'istituzione di un'*Infrastruttura cantonale dei geodati* (ICGD) che a sua volta risulterà integrata nell'INGD.

#### **Articolo 6**

Il catalogo indica in modo esaustivo quali sono i geodati di base previsti dal diritto cantonale che devono rispondere ai requisiti qualitativi e tecnici fissati dall'autorità e ai quali, dunque, è conferito un carattere ufficiale.

Questo catalogo, che sarà allegato al regolamento di applicazione della legge, verrà allestito sulla falsariga del catalogo federale dei geodati (allegato 1 dell'OGI): per ogni geodato di base saranno precisati, tra l'altro, il servizio cantonale responsabile per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione, l'archiviazione e la storicizzazione (art. 9) nonché il relativo grado di accessibilità (art. 10 cpv. 2).

#### **Articolo 7**

Come già rilevato, ogni geodato contenuto nel catalogo, i relativi geometadati e i geoservizi dovranno sottostare ad una serie di requisiti qualitativi e tecnici definiti dal Consiglio di Stato per il tramite dei servizi responsabili. Gli stessi potranno prevedere uno o più modelli che definiranno la struttura topologica dei geodati e i rispettivi attributi, come pure i modelli di rappresentazione che definiranno la forma grafica dei geodati.

I geometadati sono delle descrizioni formali delle caratteristiche di geodati (ad esempio quelle sull'origine, sul contenuto, sulla struttura, sulla validità, sull'attualità, sul grado di precisione, sui diritti di utilizzazione, sulle possibilità di accesso o sui metodi di elaborazione; art. 3 cpv. 2 lett. g LGI). I geoservizi, per contro, sono costituiti da applicazioni interconnettibili che semplificano l'utilizzazione di servizi elettronici nell'ambito dei geodati e rendono accessibili i geodati in una forma strutturata (art. 3 cpv. 2 lett. j LGI).

#### **Articolo 8**

I modelli di geodati o di geometadati indicano la struttura minima e il grado di dettaglio del contenuto dei geodati rispettivamente dei geometadati (Messaggio LGI, FF 2005 7195). Questi modelli sono indipendenti dalla tecnologia di volta in volta disponibile. Essi costituiscono un elemento fondamentale per il rilevamento e l'utilizzazione efficiente dei geodati nel quadro dell'infrastruttura.

#### **Articolo 9**

Nel catalogo dei geodati cantonali verrà designato, per ogni geodato, il servizio dell'amministrazione cantonale responsabile per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione, l'archiviazione e la storicizzazione. Di principio dovrà trattarsi del servizio specialistico che già oggi elabora e gestisce il geodato. Ad esempio per i dati relativi al piano direttore occorrerà designare il servizio competente all'interno della Sezione dello sviluppo territoriale mentre per i geodati concernenti i siti inquinati la competenza ricadrà alla Sezione protezione aria, acqua e suolo.

La designazione dei servizi o dell'autorità competente verrà attuata conformemente al *principio della sussidiarietà*, secondo il quale un'unità amministrativa o un'autorità non deve assumersi compiti che sono o possono essere assunti in maniera tecnicamente corretta da un'unità amministrativa o da un'autorità subordinata.

Questa impostazione, adottata pure dal Legislatore federale (v. Messaggio LGI a pag. 7199), si basa sull'idea che nella raccolta dei geodati occorre garantire, di principio, la *libertà di metodo*. Atteso che i requisiti per il prodotto finale vengano stabiliti anticipatamente e in modo univoco, questo sistema garantisce la massima efficienza ed efficacia di rilevamento. Esso è applicato da anni con successo, segnatamente nel settore della misurazione ufficiale, e può spianare la strada alle innovazioni e all'impiego di nuove tecnologie. Evidentemente la libertà di metodo e le relative innovazioni non devono condurre all'adozione di soluzioni troppo differenti e non compatibili tra loro. Pertanto essa potrà sempre essere limitata nei casi in cui un determinato metodo fosse necessario per garantire la comparabilità.

#### **Articolo 10**

Il primo capoverso riprende il principio, sancito dall'art. 10 LGI, secondo il quale i geodati sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati e sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Questa impostazione è in linea con le direttive nazionali ed europee volte a permettere un accesso semplificato alle geoinformazioni.

Ritenuto che l'allestimento e la messa in esercizio dei servizi per l'accesso e l'utilizzo dei geodati (geoservizi) rimangono di principio - conformemente a quanto stabilito a livello federale (art. 13 cpv. 3 LGI) - sotto la responsabilità originaria dei servizi specialistici ai sensi dell'art. 9 (v. art. 10 cpv. 3), per garantire anche in questo ambito la necessaria armonizzazione è prevista la designazione di un servizio cantonale centralizzato incaricato del coordinamento dei geoservizi. Ad oggi questa attività è assicurata dal Centro di competenza SIT (CCSIT).

#### **Articolo 11**

La messa in atto del nuovo diritto sulla geoinformazione comporta inevitabilmente dei maggiori oneri per gli enti pubblici.

A questo riguardo basti rilevare che per garantire il carattere ufficiale di un geodato, quest'ultimo dovrà essere rilevato, gestito e diffuso secondo modalità e standard di precisione/attualità in taluni ambiti sensibilmente maggiori da quelli attuali. In particolare gli strumenti informatici necessari per adempiere a queste nuove esigenze andranno potenziati e adeguati. Anche le risorse umane addette al funzionamento dell'infrastruttura, così come la loro formazione, dovranno corrispondere adeguatamente alle nuove esigenze.

L'articolo precisa che il Cantone dovrà assicurare il finanziamento delle attività e degli strumenti necessari all'attuazione dei principi della geoinformazione per quanto attiene ai geodati cantonali. Per contro, il rilevamento, la gestione e la diffusione degli eventuali geodati comunali (definiti negli appositi e non obbligatori cataloghi comunali) come pure dei geodati federali gestiti dai Comuni (v. ad esempio piani regolatori) dovrà essere garantita da questi ultimi.

Questi nuovi compiti portano il Cantone a dover prevedere un investimento iniziale per l'adeguamento ed il potenziamento dell'attuale dotazione informatica, come pure per la formazione di base degli operatori (v. capitolo 3 del presente messaggio).

A questo riguardo va in ogni caso tenuto presente che la maggior parte dell'investimento si rivela già necessaria per l'attuazione dei soli disposti della legislazione federale in materia, che impone ai Cantoni e ai Comuni di adeguare le modalità di rilevamento, gestione e



diffusione dei geodati di base di diritto federale ai nuovi requisiti qualitativi e tecnici entro il 1° luglio 2013, rispettivamente entro cinque anni dalla comunicazione delle nuove prescrizioni tecniche (art. 46 cpv. 4 LGI e 53 cpv. 1 OGI).

D'altro canto va pure sottolineato che detti oneri per il Cantone e i Comuni saranno compensati dalla disponibilità di migliori basi decisionali e pianificatorie, dall'incremento dell'efficienza nella produzione e nello scambio di dati, dalla razionalizzazione dell'attività amministrativa (ad es. legata alla parziale soppressione di archivi cartacei) e, non da ultimo, dalla possibilità di incassare degli emolumenti (art. 12).

## **Articolo 12**

A copertura parziale dei costi di gestione dell'infrastruttura, la legge prevede la possibilità di riscuotere degli emolumenti per l'accesso e l'utilizzo dei geodati che saranno definiti in uno o più tariffari emanati dal Consiglio di Stato.

## **Articolo 13**

Il CRDPP è uno strumento (geoservizio) per la diffusione e la distribuzione di informazioni sulle restrizioni legali che gravano un determinato bene immobile e che hanno degli effetti giuridici nei confronti di terzi. La LGI dota inoltre il CRDPP di un effetto di pubblicità: secondo l'art. 17 vi è una presunzione legale (finzione) secondo la quale le restrizioni di diritto pubblico della proprietà in esso contenute sono note a tutti.

Migliorando l'accessibilità dell'informazione territoriale e aumentando la sicurezza del diritto, questo strumento comporta degli importanti vantaggi per l'economia e gli enti pubblici. Grazie al CRDPP ogni proprietario immobiliare come pure qualsiasi altro interessato (sia pubblico che privato) potranno accedere rapidamente e con la garanzia dell'ufficialità a una serie di geodati (ad esempio relativi alle zone di piano regolatore, alle zone di pericolo o ai settori di protezione delle acque) che interessano i singoli fondi.

L'introduzione del CRDPP è prevista in due tappe: sino al 2015 otto Cantoni introdurranno il nuovo catasto nel quadro di un progetto pilota; gli altri Cantoni beneficeranno di questi lavori preliminari e introdurranno a loro volta il catasto in via definitiva entro il 2020. Con lettera del 18 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare al competente servizio della Confederazione la propria intenzione di non prendere parte alla fase di progetto pilota.

Il compito di gestire il CRDPP è suddiviso tra la Confederazione e i Cantoni. La prima definisce l'orientamento strategico e determina i requisiti minimi del catasto per quanto concerne l'organizzazione, gli aspetti amministrativi, la qualità dei dati, i metodi applicati e le procedure. Essa ha inoltre delegato l'alta vigilanza sui CRDPP all'Ufficio federale di topografia (swisstopo).

I Cantoni, dal canto loro, nominano gli organi responsabili e disciplinano l'organizzazione del catasto provvedendo nel contempo che sia garantito un accesso centralizzato (cfr. art. 17 OGI).

Trattandosi di compiti meramente organizzativi, è opportuno che essi vengano delegati al Consiglio di Stato, il quale provvederà ad assolverli, una volta terminata la fase di progetto pilota di cui s'è detto, mediante l'emanazione di un apposito regolamento.

## **Articolo 14**

Secondo l'art. 16 OCRDPP i Cantoni possono prescrivere che per determinate restrizioni di diritto pubblico della proprietà sia attribuita al catasto la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.

La maggior parte degli atti che costituiscono delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà presuppongono, per la loro validità, una pubblicazione che attualmente ha luogo sul Foglio ufficiale cantonale (si pensi ad esempio ai piani regolatori o alle zone di protezione delle captazioni).

Considerato che determinati geodati federali (appositamente indicati nel catalogo dei geodati allegato all'OGI) dovranno comunque essere pubblicati nel CRDPP, l'anzidetta norma federale conferisce ai Cantoni la facoltà di sostituire con quest'ultima l'attuale pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. Concretamente questo significa che il CRDPP dovrà essere munito di un apposito registro accessorio che indichi tutte le pubblicazioni in corso (contenuto e durata).

Dato che non sono ancora stati dimostrati concretamente la fattibilità tecnica e i possibili vantaggi di questa modalità di pubblicazione (ad oggi non è in funzione alcun CRDPP), è opportuno che a livello di legge quest'ultima sia contemplata quale possibilità per il Consiglio di Stato. Se del caso, essa verrà concretizzata in sede di regolamento.

## **Articoli 15-18**

In questo capitolo sono contenute le norme usuali necessarie per l'esecuzione della legge.

### **2.2 Modifiche della Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005**

Nell'insieme e dal profilo formale, il termine "ingegnere geometra patentato" viene cambiato agli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 78, 80 e 86 in "ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra)" adeguandolo a quello utilizzato nella nuova Ordinanza sugli ingegneri geometri. Inoltre, le marginali del capitolo 2 titolo 7 e dei titoli 8 e 9 sono adeguate a quelle utilizzate nelle disposizioni federali modificate. Infine, la marginale del capitolo 3 titolo 11 è adeguata conformemente alle marginali degli articoli 76, 77 e 78.

#### **Articolo 1**

Il nuovo capoverso 2 è stato allineato con il nuovo capoverso 2 dell'art. 1 OMU riguardante la definizione e scopo dei dati della misurazione ufficiale.

#### **Articolo 2**

La marginale dell'articolo è stata allineata con la marginale dell'art. 5 OMU.

L'elenco delle componenti della misurazione ufficiale definite dal diritto federale è stato completato con la nuova lettera f) "piano di base della misurazione ufficiale", introdotto con la modifica dell'art. 5 OMU.

## Articolo 6

Il nuovo capoverso 2 assegna al Comune la competenza per la determinazione e l'armonizzazione dei nomi delle vie, in applicazione degli articoli 25 e 26 dell'ONGeo<sup>13</sup> del 21 maggio 2008, entrata in vigore il 1° luglio 2008.

## Articolo 7

Vecchia lett. a) sulla competenza di emanare le necessarie disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di sistemi d'informazione del territorio: abrogata poiché legata agli articoli del titolo 10 sul sistema d'informazione del territorio, pure abrogati.

Vecchia lett. c) sulla competenza per fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni: abrogata poiché delegata al Servizio di vigilanza (vedi art. 8 cpv. 2 lett. a).

Nuova lett. b) sulla competenza a sottoscrivere l'accordo di programma (vecchia lett. d): adeguamento della terminologia conformemente all'art. 31 LGI.

Nuova lett. d): nuova competenza introdotta a seguito della modifica dell'art. 43 OMU.

Nuova lett. h): nuova competenza introdotta ai sensi degli art. 13 e 15 ONGeo.

## Articolo 8

Capoverso 1: con l'entrata in vigore dell'art. 41 LGI è autorizzato all'esecuzione autonoma di lavori relativi alla misurazione ufficiale chi ha superato con successo l'esame federale di Stato ed è iscritto nel registro degli ingegneri geometri. Ciò si applica anche alle amministrazioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni, come stabilito agli artt. 42 e 44 OMU. Di conseguenza va adeguato, completandolo, il profilo dell'ingegnere geometra.

Capoverso 2:

- lett. a): delega di competenza connessa con abrogazione della lett. c) dell'art. 7;
- lett. b): designazione del servizio competente ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 ONGeo;
- lett. c): designazione del servizio competente ai sensi dell'art. 21 ONGeo;
- lett. d): designazione del servizio competente ai sensi dell'art. 22 ONGeo;
- lett. e): designazione del servizio competente ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 lett. c) ONGeo;
- lett. f): designazione competenza organizzativa per l'archiviazione degli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici;
- lett. g): designazione del servizio competente ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 OMN<sup>14</sup>
- lett. h): designazione del servizio competente ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 OMN
- lett. i): nuova formulazione del capoverso 2 preesistente

## Articolo 9

Vedi commento all'art. 8 cpv. 1. Viene qui adeguata anche la marginale.

## Articolo 10

Vedi commento all'art. 8 cpv. 1. L'ingegnere geometra membro della Commissione di misurazione, che non deve eseguire i lavori autonomi di cui all'art. 41 LGI, bensì evadere opposizioni e formulare preavvisi al Governo, non sottostarebbe di principio agli obblighi legali di cui all'art. 41 LGI. Tuttavia si ritiene in ogni caso opportuno fissare in questo articolo l'obbligo della sua iscrizione nel registro dei geometri, a causa dell'importanza

---

<sup>13</sup> RS 510.625

<sup>14</sup> RS 510.626

oggettiva di preferire nella Commissione un ingegnere geometra che, con l'iscrizione, sia garante di un comportamento etico e professionale ineccepibili, come in particolare richiesto dagli artt. 17 e 22 Ogeom (p.es. cura e coscienziosità della funzione, autonomia di esercizio della professione, comportamento neutrale e obbiettivo in conflitti d'interessi, aggiornamento permanente nelle conoscenze, capacità e attitudini professionali, ...). Ciò non può che essere di vantaggio ai fini dell'esecuzione dei compiti che spettano alla Commissione.

#### **Articolo 11**

L'introduzione, al capoverso 3, di un'autorità giudiziaria di ricorso a livello di tribunale superiore quale ultima istanza cantonale è un obbligo sancito dall'art. 28 cpv. 3 lett. f) OMU. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del diritto processuale civile svizzero unificato (CPC), sono applicabili le relative norme processuali.

#### **Articolo 13**

Viene qui semplicemente codificato il riferimento all'art. 9 cpv. 1 ONGeo, che statuisce l'obbligo di ogni Cantone di istituire una Commissione cantonale di nomenclatura.

#### **Articolo 14**

La Commissione di nomenclatura svolge i compiti stabiliti all'art. 9 cpv. 3 ONGeo per quanto attiene ai nomi geografici della misurazione ufficiale, motivo per cui appare opportuno e sufficiente immettere al cpv. 1 del presente articolo il semplice rinvio a tale articolo.

Sono stati viceversa codificati i compiti della Commissione in relazione agli altri nomi geografici, poiché in questo caso non si tratta di compiti istituiti a livello federale, bensì di compiti fissati direttamente dal diritto cantonale (competenza cantonale).

Nella sostanza i compiti della Commissione riferiti alle due tipologie di nomi geografici sono comunque pressoché i medesimi: verifica della correttezza linguistica e comunicazione dei relativi risultati ai servizi competenti. Inoltre la Commissione emana le necessarie istruzioni organizzative e tecniche all'attenzione dei servizi competenti.

#### **Articolo 35**

Il vecchio articolo è completato con le prescrizioni previste dall'art. 14a OMU mediante le quali è fatto obbligo di provvedere d'ufficio a rimuovere eventuali contraddizioni tra i piani della misurazione e la realtà o tra i piani stessi nell'ambito di un deposito pubblico con procedura d'opposizione. La disposizione, oltre ad essere stata adeguata ai nuovi concetti terminologici, appare ora perfettamente allineata con quanto prevede il diritto federale, segnatamente l'art. 28 cpv. 1 OMU.

#### **Articolo 37**

In seguito alla modifica dell'articolo 2 OTEMU, si è reso necessario un adattamento della legge cantonale. Con questa disposizione viene formalizzata la competenza in piena autonomia del Servizio di vigilanza per allestire il piano di attuazione destinato ad informare l'autorità federale sul genere, l'entità, le scadenze e i costi dei lavori della misurazione ufficiale, segnatamente:

- i lavori di primo rilevamento;
- i lavori di rinnovamento;
- gli adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario;

- la tenuta a giorno periodica;
- la sostituzione di digitalizzazioni provvisorie mediante un primo rilevamento o un rinnovamento;
- la stima generale dei costi.

### **Articolo 38**

Con l'introduzione della nuova Ordinanza sugli ingegneri geometri<sup>15</sup> (Ogeom) del 21 maggio 2008, la cui base legale si fonda sull'art. 41 LGI, sono state disciplinate a livello federale la formazione e l'esercizio della professione di ingegnere geometra istituendo, in particolare, anche un registro professionale.

Ne consegue che, di principio, i lavori della misurazione ufficiale possono essere eseguiti soltanto da persone iscritte in tale registro o sotto la vigilanza di quest'ultime.

Ai fini di una miglior comprensione del contenuto di questo articolo si è scelto di togliere l'aggettivo patentato ritenuto che, in applicazione della normativa di diritto federale, altri lavori che non rientrano nel novero di quelli previsti dall'art. 44 cpv. 2 OMU possono essere affidati anche a ingegneri geometri non iscritti nel registro citato.

### **Articolo 44a (nuovo)**

Il nuovo articolo prende spunto dal fatto che la definizione "piano corografico", citato nei vecchi art. 14 e 84 della LMU, nell'Ordinanza federale sulla misurazione ufficiale risulta integrata nel concetto generale di "piano di base della misurazione ufficiale". Ciò premesso, occorre quindi predisporre una specifica base legale a livello cantonale ai fini delle attribuzioni delle relative competenze decisionali per l'adozione di tale supporto, per quella esecutiva e infine che ne accrediti anche l'adeguato finanziamento. Inoltre, tali lavori possono essere affidati unicamente a ingegneri geometri iscritti nel registro professionale.

### **Articoli 54 e 55**

I testi dei due articoli sono stati adeguati alla nuova terminologia usata nell'OTEMU ed alla nuova definizione di "gestione della MU" stabilita nell'art. 80 di questa ordinanza. Con la revisione dell'OTEMU, nel concetto gestione è inclusa anche la manutenzione della MU. Il riferimento al titolo settimo dell'OTEMU (art. 55) serve a chiarire cosa s'intende per gestione della MU.

### **Articolo 58**

L'articolo è stato abrogato perché ridondante con l'art. 55 cpv. 3. Infatti nella nuova definizione di gestione (art. 80 OTEMU) è compresa anche l'archiviazione delle componenti della MU.

### **Articolo 59**

L'articolo viene abrogato poiché ridondante e in contrasto con il nuovo art. 34 OMU e perché l'ORDMU<sup>16</sup> è stata abrogata.

---

<sup>15</sup> RS 211.432.261

<sup>16</sup> Ordinanza sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale, del 9 settembre 1998

## **Articolo 60**

L'articolo è stato adeguato alla nuova formulazione presente nel cpv. 2 dell'art. 34 OMU. Il Servizio di vigilanza è il servizio designato per decidere in merito all'accesso e all'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale (nuovo cpv. 1).

Il termine "valutazioni" della misurazione ufficiale è stato ripreso dalla nuova versione italiana dell'OMU per uniformare i termini usati nelle due leggi. Sostituisce l'attuale termine di "elaborati". Con valutazioni della misurazione ufficiale (versione tedesca "Auswertungen") s'intendono dei documenti allestiti con una scelta di dati dei diversi livelli della MU.

## **Articolo 61**

È stato introdotto il termine "valutazioni" al posto di "elaborazioni" (vedi commento art. 60).

## **Articolo 61a (nuovo)**

L'articolo precisa che gli emolumenti per l'autenticazione di estratti della MU sono stabiliti dall'OTEMU, contrariamente agli emolumenti per il rilascio di estratti e valutazioni che vengono fissati dal Consiglio di Stato (art. 61 cpv. 2).

## **Articolo 62**

L'articolo è abrogato. Il cpv. 1 risulta ridondante con il nuovo art. 36 OMU mentre il cpv. 2 è ridondante con il nuovo art. 60 della LMU.

## **Articolo 63**

L'articolo è abrogato quale conseguenza dell'abrogazione dell'ORDMU.

## **Titolo 10 (Articoli 64-66)**

I motivi che impongono di abrogare le attuali norme riguardanti il Sistema di informazione del territorio (SIT-TI) e di integrare nella LCGI i principi in esse contenuti sono stati esposti nelle considerazioni introduttive (capitolo 1.5), alle quali si rimanda.

## **Articolo 73**

Per la tenuta a giorno sono chiaramente escluse delle indennità federali (OMU art. 47 cpv. 2 lett. a). Per la tenuta a giorno dei dati della misurazione ufficiale sono previste solo indennità comunali e cantonali, mentre la tenuta a giorno dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 (PFP2 e PFA2) è interamente a carico del Cantone.

Il cpv. 4 è stato adeguato alla nuova strutturazione del vecchio livello d'informazione "suddivisioni amministrative". Prima della modifica dell'OTEMU, i nuovi livelli «spostamenti di terreno permanenti» e "indirizzi degli edifici", erano temi subordinati al livello "suddivisioni amministrative".

## **Articolo 81**

Il termine *manutenzione* viene adeguato in *gestione*, secondo la nuova terminologia usata nell'OTEMU.

Nel nuovo diritto non si parla più di *componenti e basi*, ma di *piani, documenti e componenti* della misurazione ufficiale (OTEMU marginale art. 87).

A seguito dell'abrogazione dell'art. 82, nella seconda parte del cpv. 2 viene riportato che le spese per l'archiviazione sono interamente a carico del Comune.

#### **Articolo 82**

L'articolo è abrogato poiché l'archiviazione è una componente della gestione (OTEMU art. 80) ed è quindi già integrata nell'art. 81.

#### **Articolo 84**

Come per l'articolo 81, nella nuova terminologia si parla di *gestione* e non più di *manutenzione*.

#### **Articolo 90**

Il testo dell'articolo è adeguato per analogia con l'art. 81.

#### **Articolo 92**

L'attuale sistema di riferimento della misurazione nazionale in vigore dal 1903 (MN03) non è più adeguato ai nuovi sistemi di misurazione GPS e non integrabile con quello di altre nazioni.

La Confederazione impone ai Cantoni il cambiamento dal sistema di riferimento attuale al nuovo sistema di riferimento della misurazione nazionale del 1995 (MN95) entro la fine del 2016 per la misurazione ufficiale ed entro la fine del 2020 per gli altri geodati.

Vista la necessità di informatizzare la misurazione ufficiale in modo completo per poi procedere alla trasformazione nel nuovo sistema di riferimento, si passerà al nuovo sistema di riferimento in data 1° gennaio 2017.

I costi per l'adeguamento al nuovo sistema di riferimento vengono coperti da indennità federali pari al 60%. Il restante 40% è assunto dal Cantone in analogia a quanto avviene per il sistema di riferimento attuale (finanziamento dei punti fissi regolato nell'ambito dei normali accordi di prestazione annuali stipulati con la Confederazione e a carico delle normali spese di gestione corrente).

### **3. RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 600'000.- PER LA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA CANTONALE DI GEODATI**

#### **3.1 Situazione attuale**

Sulla scorta delle prime esperienze e delle scelte operate in altri Cantoni, già nel 2001 (risoluzione n. 4481 del 25 settembre 2001) il Consiglio di Stato ha deciso di introdurre presso l'Amministrazione cantonale l'uso dei prodotti della ditta ESRI, leader a livello mondiale in sistemi GIS e presente in Svizzera con una sede a Zurigo. Nel corso degli anni questi prodotti, parzialmente integrati in applicazioni alfanumeriche, hanno contribuito notevolmente a diffondere l'informazione geografica nei vari settori dell'Amministrazione. Ad oggi il sistema di informazione geografica raggruppa diverse componenti in licenza e impegna il CSI con una spesa annua per il software pari a quasi 100'000.- franchi.

#### **3.2 Oneri relativi all'attuazione del nuovo ordinamento**

La messa in atto del nuovo diritto federale e cantonale sulla geoinformazione comporta inevitabilmente dei maggiori oneri.

A questo riguardo basti rilevare che per garantire il carattere ufficiale di un geodato, quest'ultimo dovrà essere rilevato, gestito e diffuso secondo modalità e standard di precisione/attualità in taluni ambiti sensibilmente maggiori da quelli attuali. In particolare gli strumenti informatici necessari per adempiere a queste nuove esigenze andranno potenziati e adeguati.

Questo potenziamento comporterà dei costi di investimento stimabili in 600'000 franchi (una tantum), così suddivisi:

- licenze	fr. 445'000.-
- formazione del personale	fr. 110'000.-
	<hr/>
totale parziale	555'000.-
IVA 8%	44'400.-
<b>Totale complessivo (arr.)</b>	<b>600'000.-</b>

Occorre in ogni caso tenere presente che la maggior parte dell'investimento in oggetto si rivela già necessaria per l'attuazione dei soli disposti della legislazione federale in materia, che impone ai Cantoni e ai Comuni di adeguare le modalità di rilevamento, gestione e diffusione dei *geodati di base di diritto federale* (quali ad esempio i piani regolatori, i piani delle zone di protezione delle captazioni, i piani delle zone di pericolo) ai nuovi requisiti qualitativi e tecnici entro il 1° luglio 2013, rispettivamente entro cinque anni dalla comunicazione delle nuove prescrizioni tecniche (art. 46 cpv. 4 LGI e 53 cpv. 1 OGI). Malgrado si tratti di nuovi compiti cantonali istituiti dalla Confederazione, per l'attuazione degli stessi non sono previsti contributi federali ai costi di investimento ad eccezione di quelli relativi alla misurazione ufficiale (art. 37 LGI; cfr. commento ad art. 92 LMU).

Dal profilo dei costi di gestione va pure rilevato che, secondo le attuali previsioni, le spese di manutenzione delle licenze passeranno dagli odierni fr. 100'000.- a circa fr. 180'000.- all'anno.

A questo importo andranno inoltre ad aggiungersi, perlomeno nei primi anni successivi all'introduzione di singoli modelli di geodati, degli ulteriori oneri legati alle effettive attività di rilevamento, gestione e diffusione, quali ad esempio la raccolta dei dati, la digitalizzazione delle cartografie esistenti oppure la creazione di banche dati. Questi oneri non possono tuttavia ancora essere quantificati, dal momento che la loro entità è legata a diversi fattori ancora indeterminati o indeterminabili, quali il grado di precisione dei futuri modelli e lo stato effettivo dei relativi geodati al momento dell'avvio dei lavori (v. possibilità di utilizzare dati già rilevati in forma digitalizzata, necessità di procedere con ulteriori rilievi, ecc.).

In questo contesto, per una più precisa valutazione delle implicazioni del futuro ordinamento è pure stata esaminata l'ipotesi di avviare un progetto-pilota limitato ad un comune o ad una regione. Tale ipotesi è stata tuttavia scartata essenzialmente per due motivi. Anzitutto poiché, come già è stato rilevato, i termini imposti dal diritto superiore per l'adeguamento dei geodati di base di diritto federale ai nuovi modelli - cinque anni dalla comunicazione al Cantone (art. 53 cpv. 1 OGI; cfr. sopra) - sono riferiti a tutto il territorio cantonale e non a delle sue porzioni. Inoltre occorre pure tenere presente che già il diritto federale prevede l'attuazione del nuovo ordinamento a tappe. Queste ultime non sono tuttavia costituite o determinate secondo un criterio territoriale (ovvero per comune o insieme di comuni) bensì in base alle tipologie di geodati: dapprima vengono adeguati ad es. i geodati dei piani regolatori comunali, poi quelli delle zone di protezione delle



captazioni, poi i piani delle zone di pericolo, ecc.<sup>17</sup>. In simili circostanze la realizzazione di un progetto pilota limitato a singoli comuni o a delle regioni si rivelerebbe quindi non soltanto difficilmente attuabile ma pure in contrasto con gli intendimenti del Legislatore federale.

Concretamente i costi di rilevamento, gestione e diffusione di un geodato secondo i nuovi standard dovranno essere valutati anticipatamente da ogni servizio responsabile.

Per i *geodati di base federali* - in relazione ai quali vige sostanzialmente un *obbligo* di procedere secondo le nuove disposizioni - questi costi andranno aggiunti direttamente nel preventivo a cura dei singoli servizi interessati. A questo riguardo occorre ribadire che, pur trattandosi di spese imposte dalla Confederazione e sulle quali il Cantone non ha margini di manovra, non sono previsti sussidi federali fatta eccezione del settore della misurazione ufficiale (v. sopra) e di eventuali partecipazioni puntuali in determinati ambiti da attivare tramite accordi programmatici ai sensi della nuova impostazione della perequazione finanziaria della Confederazione (NPC).

In relazione ai *geodati cantonali*, per contro, la valutazione dei costi operata dai singoli servizi (in considerazione segnatamente dello stato dei dati esistenti e degli obiettivi di completezza, precisione e attualità che si vogliono perseguire in un determinato settore) dovrà essere seguita dalla decisione del Consiglio di Stato sull'inserimento degli stessi nel catalogo dei geodati di base cantonali (v. commento all'art. 6). In tale contesto andrà valutata, tra l'altro, la sopportabilità finanziaria dell'operazione alla luce non soltanto della Strategia sulla geoinformazione (v. commento all'art. 3) ma anche delle Linee direttive e del Piano finanziario. Qualora il Consiglio di Stato decidesse di ufficializzare il geodato - tramite appunto il suo inserimento nel catalogo dei geodati di base cantonali - il servizio competente potrà infine procedere con l'aggiunta dei relativi costi alle proprie spese correnti indicate nel preventivo.

In definitiva, quindi, il controllo sulle spese imposte dal nuovo ordinamento sarà assicurato tramite gli strumenti ordinari della gestione finanziaria (LD, PF, preventivi e consuntivi) ai quali andrà ad aggiungersi la Strategia sulla geoinformazione.

## **4. RIPERCUSSIONI A LIVELLO DI RISORSE UMANE**

### **4.1 Situazione attuale**

Ad oggi la responsabilità principale nell'ambito dell'informazione geografica è attribuita ai *servizi dipartimentali* (del DFE e del DT) in qualità di "proprietari dei dati". Un coordinamento è assicurato essenzialmente nel contesto della diffusione delle geoinformazioni tramite il Comitato direttivo SIT-TI, l'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (UMG) e il Centro di competenza SIT del CSI (CCSIT).

Il *Comitato direttivo SIT-TI*, composto da sette membri, ha i seguenti compiti principali:

- definire la strategia e gli obiettivi del SIT-TI, preavvisarne le risorse necessarie e assicurarne la sorveglianza;
- approvare le direttive e le raccomandazioni SIT-TI;
- determinare le politiche d'acquisizione e diffusione dei dati e i relativi tariffari;
- promuovere lo strumento SIT in generale e la collaborazione con i partner esterni.

---

<sup>17</sup> Il tutto, per quanto attiene ai geodati federali, secondo uno scadenziario consultabile su <http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/fr/home/topics/geobasedata/introductionplan.html>

L'UMG è preposto al coordinamento delle attività legate alla geoinformazione a livello dell'Amministrazione cantonale. In particolare, assieme al CSI, esso:

- coordina i progetti e assicura la promozione e l'informazione in ambito SIT;
- elabora le direttive e le raccomandazioni sul SIT-TI;
- collabora con gli altri progetti di governo elettronico;
- acquisisce da terzi (altri enti pubblici e settore privato) e diffonde a terzi geodati e stipula i relativi contratti d'utilizzazione;
- assicura il segretariato permanente del Comitato direttivo SIT-TI;
- gestisce e pubblica il catalogo dei geodati del SIT-TI e la relativa documentazione;
- coordina l'emanazione di direttive concernenti i modelli di geodati dei diversi servizi;
- richiede il preavviso ai servizi dell'Amministrazione cantonale che gestiscono geodati per la trasmissione a terzi dei dati di cui sono responsabili;
- coordina l'accesso ai dati necessari per allestire elaborati particolari che mettono in relazione i dati della misurazione ufficiale con quelli del registro fondiario e delle stime immobiliari.

Il CCSIT fa parte dell'Area di sviluppo e dell'integrazione applicativa del CSI ed è composto da 2.5 unità. Esso ha il compito di:

- assicurare un supporto tecnico agli utenti del SIT-TI;
- stabilire i modelli di strutturazione dei dati tenuto conto delle esigenze dei loro proprietari;
- garantire l'adeguamento del sistema ai progressi tecnologici in ambito SIT-TI;
- scegliere i prodotti informatici necessari per il buon funzionamento del SIT-TI;
- organizzare la formazione e l'informazione in ambito SIT.

## 4.2 Conseguenze del nuovo ordinamento

Con il futuro regime giuridico si prevede - seguendo il modello in uso nella Confederazione e nella maggiore parte degli altri Cantoni - di ridistribuire i compiti e le responsabilità in materia di geoinformazione su tre livelli:

- a) strategico/pianificatorio,
- b) di coordinamento/supporto e
- c) operativo.

Le responsabilità a livello **strategico/pianificatorio** della geoinformazione consiste sostanzialmente nell'adozione della Strategia cantonale in materia di geoinformazione elaborata dai servizi di coordinamento e di supporto (v. sotto) e nell'approvazione dei necessari investimenti.

Per quanto attiene ai compiti di **coordinamento e di supporto** l'obiettivo è di raggruppare le relative responsabilità in *un unico servizio*. Questo servizio, conformemente alle nuove norme sulla geoinformazione e alla strategia cantonale, dovrà assicurare l'implementazione dell'Infrastruttura cantonale dei geodati e garantire la sua gestione. Esso sarà composto da esperti GIS e affiancato dai rappresentanti dei servizi dipartimentali. I suoi compiti principali saranno:

1. elaborare e implementare la Strategia cantonale in materia di geoinformazione;
2. certificare i modelli di geodati cantonali e supportare i servizi dipartimentali e comunali nel loro allestimento;

3. gestire il catalogo dei geodati e dei geometadati cantonali in collaborazione con i servizi competenti;
4. organizzare e gestire la formazione nell'ambito GIS (se del caso tramite la SUPSI);
5. assicurare il necessario supporto tecnico ai servizi competenti e gestire le componenti informatiche e degli applicativi GIS;
6. costituire e gestire la piattaforma di diffusione e telecaricamento dei geodati;
7. acquisire e gestire i dati di interesse generale.

Dal canto loro i *servizi dipartimentali* manterranno grossomodo le attuali **competenze operative** (raccolta, gestione e diffusione dei dati) adeguandosi agli standard di armonizzazione imposti dal nuovo ordinamento giuridico. Alle stesse andrà in particolare ad aggiungersi il compito di elaborare i modelli dei geodati cantonali da sottoporre al servizio di coordinamento e di supporto per la relativa certificazione.

I dettagli di questa organizzazione saranno definiti nel regolamento di applicazione della LCGI attualmente in fase di allestimento.

Alla luce delle grandi linee organizzative appena tracciate, i nuovi compiti in materia di geoinformazione comportano la necessità di un aumento di personale pari a quattro unità che saranno impiegate a livello di coordinamento e supporto.

## 5. RIPERCUSSIONI PER I COMUNI

Anche per i Comuni sono ipotizzabili dei maggiori oneri legati all'attuazione del nuovo diritto federale e cantonale sulla geoinformazione.

Questi maggiori oneri potrebbero consistere nelle spese per l'adeguamento delle modalità di raccolta, gestione e diffusione dei geodati federali e cantonali ai nuovi requisiti stabiliti dalla Confederazione e dal Cantone. Concretamente, tuttavia, occorre tenere presente che già ora i Comuni raccolgono una buona parte dei geodati in forma digitalizzata (si pensi ad esempio ai piani regolatori) e che in questo contesto le maggiori spese non sono riconducibili tanto al supporto (programma informatico) quanto piuttosto al dato medesimo (nello stesso esempio, costi di pianificazione). Di conseguenza, anche se al momento attuale risulta impossibile quantificare esattamente le maggiori spese (dal momento che esse dipenderanno direttamente dai contenuti e dal grado di dettaglio dei modelli di geodati attualmente in fase di allestimento), ben si può pronosticare che essi avranno comunque un'incidenza contenuta e, tutto sommato, marginale per le finanze comunali.

Accanto a questi oneri, vi sono dei costi connessi con il rilevamento, la gestione e la diffusione degli eventuali geodati comunali definiti negli appositi cataloghi. Ritenuto, comunque, che i Comuni possono decidere liberamente se istituire o meno questo genere di cataloghi (a seconda della disponibilità di geodati comunali e dell'interesse a conferire ai medesimi un carattere ufficiale), gli oneri in questione vanno considerati del tutto facoltativi.

## **6. PERTINENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Il presente Messaggio è in sintonia con gli obiettivi fissati nelle Linee direttive per il periodo 2012-2015 (v. Tabella 9, Piano delle principali modifiche legislative).

La spesa complessiva per gli interventi proposti, pari a 600'000 franchi, é prevista nel Piano finanziario degli investimenti 2012-2015, al settore 11, posizione 114 980 10 e collegata all'elemento WBS 951 50 3003 "Applicativo geoinformazione".

## **7. CONCLUSIONI**

Il nuovo ordinamento cantonale in materia di geoinformazione - imposto parzialmente dal diritto federale - comporta:

- la disponibilità di basi decisionali e pianificatorie migliori;
- l'incremento dell'efficienza nella produzione e nello scambio di dati;
- la razionalizzazione dell'attività amministrativa (ad es. legata alla parziale soppressione di archivi cartacei).

Anche l'economia potrà trarne dei benefici grazie alla maggiore trasparenza per quanto attiene alla situazione giuridica dei beni immobili.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio di adottare l'annesso disegno di legge e di stanziare il relativo credito.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis  
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **cantonale sulla geoinformazione (LCGI)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI);
- visto il messaggio 13 marzo 2012 n. 6614 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

#### **Capitolo primo Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

###### **Scopo**

<sup>1</sup>La presente legge disciplina l'applicazione della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI) nonché il rilevamento, la gestione e la diffusione dei geodati cantonali e comunali.

<sup>2</sup>Essa costituisce inoltre la base per la creazione di un'Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD) integrata nell'Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

##### **Art. 2**

###### **Principi**

<sup>1</sup>Il Cantone e i comuni collaborano nell'attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale sulla geoinformazione e dalla presente legge, coordinando le loro attività e valorizzando le possibili sinergie.

<sup>2</sup>L'autorità e i servizi competenti ai sensi dell'art. 9 sono responsabili della sicurezza, della protezione, della qualità e dell'attualità dei geodati.

<sup>3</sup>Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l'accesso ai rispettivi geodati di base.

##### **Art. 3**

###### **Competenze del Cantone**

<sup>1</sup>L'applicazione di questa legge compete, per quanto non disposto diversamente, al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Esso designa i servizi cantonali incaricati dell'esecuzione e può delegare determinati compiti ai comuni, agli altri enti pubblici o ai privati.

<sup>3</sup>In particolare, il Consiglio di Stato:

- a) adotta uno o più regolamenti d'applicazione;
- b) allestisce un catalogo dei geodati di base di diritto cantonale e uno dei geodati di base di diritto federale gestiti dal Cantone;

- c) elabora una strategia per l'attuazione dei principi della geoinformazione;
- d) istituisce un'infrastruttura cantonale di geodati dell'amministrazione cantonale;
- e) emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base di diritto cantonale, dei relativi geometadati e dei geoservizi;
- f) stabilisce disposizioni esecutive per i geodati di base di diritto federale la cui gestione è demandata al Cantone o ai comuni;
- g) assicura la vigilanza e il coordinamento nell'ambito della modellizzazione dei geodati di base cantonali e comunali nonché dell'allestimento e dell'esercizio dei relativi servizi di accesso e utilizzo;
- h) cura i contatti con la Confederazione (se del caso tramite la stipulazione di appositi accordi programmatici), con gli altri Cantoni e con gli enti locali nel campo della geoinformazione.

#### **Art. 4**

##### **Competenze dei comuni**

<sup>1</sup> I comuni svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dai regolamenti.

<sup>2</sup> In particolare i comuni:

- a) coadiuvano l'autorità cantonale nella raccolta dei geodati federali e cantonali di competenza comunale;
- b) possono stabilire in un catalogo i geodati di base di diritto comunale dandone notizia al Cantone;
- c) possono delegare determinati compiti di esecuzione a terzi.

#### **Art. 5**

##### **Informazione, consulenza e formazione**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza e il necessario supporto nel settore della geoinformazione.

<sup>2</sup> In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate, esso promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.

## **Capitolo secondo Infrastruttura cantonale di geodati**

#### **Art. 6**

##### **Cataloghi dei geodati di base cantonali e comunali**

I geodati di base cantonali e comunali sono contenuti in cataloghi conformi al catalogo dei geodati di base federali.

#### **Art. 7**

##### **Requisiti qualitativi e tecnici**

<sup>1</sup> I geodati di base cantonali, i relativi geometadati e i geoservizi devono rispettare i requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Nell'elaborazione di tali requisiti, il Consiglio di Stato considera le norme di diritto superiore in modo da consentire uno scambio semplice e la più ampia utilizzazione dei dati. Esso può dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni intercantionali o da associazioni professionali.

### **Art. 8**

#### **Modelli di geodati e di geometadati**

<sup>1</sup>Ai geodati di base cantonali e comunali è attribuito almeno un modello di geodati.

<sup>2</sup>I servizi competenti ai sensi dell'articolo 9 elaborano i modelli per i rispettivi geodati di base cantonali. In questo contesto il Consiglio di Stato assicura la vigilanza e il coordinamento.

<sup>3</sup>L'elaborazione dei modelli di geodati comunali competono al Municipio.

<sup>4</sup>Di regola, qualora in un determinato settore già esistano dei modelli di geodati elaborati dalla Confederazione, da organizzazioni intercantionali o da associazioni professionali, gli stessi devono essere considerati nell'elaborazione dei modelli cantonali e comunali.

<sup>5</sup>Ai geometadati è attribuito un modello definito dal Consiglio di Stato rispettivamente dal Municipio.

### **Art. 9**

#### **Rilevamento, aggiornamento, gestione, archiviazione e storicizzazione**

<sup>1</sup>Le autorità o i servizi competenti per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione, l'archiviazione e la storicizzazione dei geodati di base cantonali sono definiti nei cataloghi di cui all'art. 6.

<sup>2</sup>Tali autorità o servizi sono tenuti a garantire la disponibilità duratura dei geodati di base conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato.

### **Art. 10**

#### **Accesso e utilizzo**

<sup>1</sup>I geodati di base cantonali e comunali sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti e fatte salve le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

<sup>2</sup>Nei cataloghi dei geodati è definita l'accessibilità degli stessi e segnatamente il livello di autorizzazione all'accesso.

<sup>3</sup>L'autorità o i servizi competenti ai sensi dell'art. 9 curano l'allestimento e l'esercizio dei geoservizi.

<sup>4</sup>Essi possono subordinare ad autorizzazione l'accesso ai geodati e il loro utilizzo. L'autorizzazione è rilasciata mediante:

- a) decisione;
- b) contratto;
- c) controlli organizzativi o tecnici dell'accesso.

<sup>5</sup>Nell'ambito dell'infrastruttura cantonale dei geodati (art. 3 cpv. 3 lett. d), il Consiglio di Stato designa un servizio cantonale incaricato del coordinamento dei geoservizi.

#### **Art. 11**

##### **Finanziamento**

Il Cantone e i comuni finanziano l'attuazione dei rispettivi compiti fissati dalla legge.

#### **Art. 12**

##### **Emolumenti**

<sup>1</sup>Il Cantone e i comuni possono riscuotere degli emolumenti per l'accesso ai rispettivi geodati e per il loro utilizzo.

<sup>2</sup>L'ammontare degli emolumenti cantonali è stabilito in uno o più tariffari emanati dal Consiglio di Stato.

### **Capitolo terzo**

#### **Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)**

#### **Art. 13**

##### **Organizzazione e procedura**

L'organizzazione amministrativa e tecnica del CRDPP nonché le procedure di iscrizione e di accesso al medesimo sono definite dal Consiglio di Stato in un apposito regolamento.

#### **Art. 14**

##### **Funzione di organo di pubblicazione ufficiale**

Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà indicate nel regolamento, il Consiglio di Stato può conferire al CRDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.

### **Capitolo IV**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 15**

##### **Ricorsi**

<sup>1</sup>Riservate le norme della presente legge, le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell'ambito della quale la decisione viene emanata.

<sup>2</sup>In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplini a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

#### **Art. 16**

##### **Esecuzione coattiva e sostitutiva**

<sup>1</sup>Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.



<sup>2</sup>Qualora un comune, un altro ente pubblico o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti di esecuzione loro attribuiti da questa legge o dal regolamento, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.

<sup>3</sup>Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata, nel caso in cui si renda necessaria l'adozione di misure d'urgenza. I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente dell'autorità di ricorso.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni penali**

<sup>1</sup>Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 5'000.-. Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo fr. 3'000.-.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

<sup>3</sup>Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.

<sup>4</sup>Le contravvenzioni previste dalla legislazione federale e dalla presente legge sono perseguite e giudicate dall'autorità amministrativa conformemente al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 e alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

#### **Art. 18**

##### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

## MODIFICA DI ALTRE LEGGI

### I.

La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 è modificata come segue:

#### **Art. 1 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l'impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.

<sup>2</sup>I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall'economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.

#### **Art. 2**

##### **Componenti della misurazione ufficiale**

Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono:

- a) i punti fissi e i segni di terminazione;
- b) i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
- c) il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- d) i documenti tecnici da allestire;
- e) le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime;
- f) il piano di base della misurazione ufficiale.

#### **Art. 4**

L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare alla competente Commissione tutoria regionale un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.

#### **Art. 6 cpv. 2 (nuovo)**

<sup>2</sup>Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).

#### **Art. 7**

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) estendere, se giustificato da un'esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
- b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l'accordo di programma pluriennale con la Confederazione;
- c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
- d) designare il servizio competente per l'insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante;

- e) nominare i membri della Commissione di misurazione;
- f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
- g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario;
- h) designare il servizio competente che sottopone all'Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo.

### **Art. 8**

#### **Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali**

<sup>1</sup>Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali (Servizio di vigilanza) è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

<sup>2</sup>Il Servizio di vigilanza è competente per:

- a) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati;
- b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 ONGeo;
- c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all'Ufficio federale di topografia, ai sensi dell'art. 21 dell'ONGeo;
- d) sottoporre all'Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell'art. 22 ONGeo;
- e) presentare la domanda all'Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell'art. 28 cpv 2 lett. c. ONGeo;
- f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione;
- g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
- h) annunciare i voli delle riprese aeree ai sensi dell'art. 27 OMN;
- i) emanare le istruzioni di servizio.

<sup>3</sup>Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall'ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e nella presente legge.

### **Art. 9**

#### **Ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri**

La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra), il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.

### **Art. 10 cpv. 2 e 3**

<sup>2</sup>Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.

<sup>3</sup>La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell'ingegnere geometra.

#### **Art. 11 cpv. 3, 4 e 5**

<sup>3</sup>Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.

<sup>4</sup>La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all'ingegnere geometra l'elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.

<sup>5</sup>Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all'ingegnere geometra.

#### **Art. 13**

È istituita, ai sensi dell'art. 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

#### **Art. 14**

<sup>1</sup>Oltre ai compiti di cui all'art. 9 cpv. 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell'art. 3 lett. a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.

<sup>2</sup>Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.

#### **Art. 18 cpv. 2**

<sup>2</sup>La domanda di autorizzazione è inoltrata con sufficiente anticipo all'ingegnere geometra revisore del comune interessato. Le spese di ripristino sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

#### **Art. 20 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup>Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall'ingegnere geometra assuntore.

<sup>3</sup>A semplice richiesta dell'ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l'altro da rami e cespugli.

## **Art. 22**

È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all'ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l'accertamento della proprietà.

## **Art. 23 cpv. 3**

<sup>3</sup>In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l'ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l'accertamento dei confini.

## **Art. 24 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall'ingegnere geometra assuntore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte dell'ingegnere geometra assuntore.

## **Art. 29 cpv. 1**

<sup>1</sup>Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l'ingegnere geometra prende l'iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permuta e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.

## **Art. 31**

Invariato

**c) responsabilità  
dell'ingegnere  
geometra**

## **Art. 35 cpv. 1**

<sup>1</sup>Terminata la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'art. 14a OMU, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU.

## **Art. 37**

**Piano d'attuazione**

<sup>1</sup>Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d'attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale.

<sup>2</sup>Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 2b LRPT.

## **Art. 38**

I lavori non contemplati dall'art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri non iscritti nel registro dei geometri o ad altri specialisti della misurazione.

## **Capitolo secondo**

### **Primo rilevamento, rinnovamento e piano di base**

#### **Art. 44a (nuovo)**

##### **Piano di base**

<sup>1</sup>L'allestimento del piano di base è di competenza del Servizio di vigilanza.

<sup>2</sup>L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni.

#### **Art. 48 cpv. 1 e 4**

##### **Nomina dell'ingegnere geometra revisore**

<sup>1</sup>Il comune nomina l'ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l'ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.

<sup>4</sup>Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell'ingegnere geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.

#### **Art. 49 cpv. 1, 3 e 4**

##### **Doveri e diritti dell'ingegnere geometra revisore**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell'ingegnere geometra revisore.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell'ingegnere geometra revisore.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato su preavviso dell'autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad assumere l'ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile.

#### **Art. 50 cpv. 1 e 2**

##### **Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza**

<sup>1</sup>La nomina dell'ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza.

<sup>2</sup>Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell'ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.

### **Art. 51 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l'ufficio dei registri e l'ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.

<sup>2</sup>Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell'ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.

### **Art. 52**

<sup>1</sup>La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dall'ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.

<sup>2</sup>L'ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all'ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al cpv. 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.

### **Art. 53**

<sup>1</sup>Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l'ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.

<sup>2</sup>È pure istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell'ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

<sup>3</sup>Contro la decisione dell'ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.

## **TITOLO VIII Gestione della misurazione ufficiale**

### **Art. 54 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.

### **Art. 55**

#### **Gestione**

<sup>1</sup>L'ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.

<sup>2</sup>Nell'ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l'ingegnere geometra revisore ripristina d'ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

<sup>3</sup>Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.

#### **Art. 56**

Quando l'ingegnere geometra revisore constata un errore nei documenti della misurazione ufficiale, procede d'ufficio alla rettifica dandone comunicazione al Servizio di vigilanza.

#### **Art. 57 cpv. 1, 3 e 4**

<sup>1</sup>Errori negli elementi descrittivi del fondo, incluso l'errore di calcolo delle superfici, sono sempre rettificabili. L'ingegnere geometra revisore è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti interessate.

<sup>3</sup>L'ingegnere geometra revisore comunica le decisioni di rettifica all'ufficiale del registro fondiario allegando la documentazione relativa.

<sup>4</sup>Le spese dell'ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato l'errore.

#### **Art. 58**

Abrogato

### **TITOLO IX**

#### **Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale**

#### **Art. 59**

Abrogato

#### **Art. 60**

<sup>1</sup>Il Servizio di vigilanza decide in merito all'accesso e all'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale.

<sup>2</sup>Gli ingegneri geometri revisori e il Servizio di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e delle valutazioni della misurazione ufficiale.

<sup>3</sup>Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza degli ingegneri geometri revisori.



### **Art. 61 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.

### **Art. 61a (nuovo)**

#### **Emolumenti per l'autenticazione**

Gli emolumenti per l'autenticazione di estratti sono stabiliti dall'OTEMU.

### **Art. 62**

Abrogato

### **Art. 63**

Abrogato

## **TITOLO 10 - Abrogato**

### **Art. 64**

Abrogato

### **Art. 65**

Abrogato

### **Art. 66**

Abrogato

### **Art. 73 cpv. 1, 2 e 4**

<sup>1</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.

<sup>2</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.

<sup>4</sup>Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti i livelli d'informazione «nomenclatura», «spostamenti di terreno permanenti», «indirizzi degli edifici», e «suddivisioni amministrative» sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

## Capitolo terzo

### Sicurezza, digitalizzazione provvisoria e consultazione dei dati della misurazione ufficiale

#### Art. 78 cpv. 1

<sup>1</sup>La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso l'ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.

#### Art. 80 cpv. 1

<sup>1</sup>Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell'ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

#### Art. 81

#### Spese per la gestione

<sup>1</sup>Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del comune.

<sup>2</sup>Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.

#### Art. 82

Abrogato

#### Art. 84 cpv. 3

<sup>3</sup>I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

#### Art. 86 cpv. 1

<sup>1</sup>Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l'approvazione cantonale, all'ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.

#### Art. 90

#### Spese per la gestione

<sup>1</sup>Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l'indennità cantonale, sono a carico del comune.

<sup>2</sup>Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.

**Art. 92 cpv. 2 e 3 (nuovi)**

<sup>2</sup>Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 resta applicabile il sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento MN03.

<sup>3</sup>Le spese per l'adeguamento al nuovo sistema di riferimento previsto dal diritto federale, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

**II.**

La legge sulla sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è modificata come segue:

**Art. 7**

Abrogato

**Art. 109**

Abrogato

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un credito di fr. 600'000 per la realizzazione e l'attuazione di un'infrastruttura cantonale di geodati (ICGI)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 13 marzo 2012 n. 6614 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

È stanziato un credito di fr. 600'000.- per la realizzazione e l'attuazione di un'infrastruttura cantonale di geodati.

### **Articolo 2**

Il credito va iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro dei sistemi informativi.

### **Articolo 3**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.